



# **Codice penale Militare della Repubblica di Metropolis**

Codice penale Militare della Repubblica di Metropolis.

# LIBRO I

## *Art. 1*

### **Persone soggette alla legge penale militare**

- 1.1) La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi, a tutte le forze di polizia civile e coloro che sono considerati tali e possono essere accusati per i reati militari solamente della Magistratura.
- 1.2) In caso una forza dell'ordine venisse colta in flagranza di reato da parte di un'altra forza dell'ordine si potrà arrestare in attesa di processo.
- 1.3) In caso una forza dell'ordine venisse colta in flagranza di reato da parte della Corte Suprema, documentate e verbalizzate le prove, questa potrà essere arrestata di conseguenza.

## *Art. 2*

### **Denominazioni di “Militari”, di “Forze armate dello Stato”, di “Forze di Polizia” e di Forze dell'ordine”**

- 2.1) Rientrano sotto la dicitura di “Militari” tutte le Forze armate dello Stato con ruolo militare, cioè Esercito, Guardia di Finanza e Carabinieri. Lo status militare si acquisisce all'atto di arruolamento.
- 2.2) Rientrano sotto la dicitura di “Forze di Polizia” tutte le Forze, armate e non, con ruolo di amministrazione dell'ordine pubblico, cioè la Polizia di Stato, la Polizia Scientifica, la Polizia Penitenziaria, l'arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.
- 2.3) Rientrano nelle “Forze dell'Ordine” i Militari, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Polizia Scientifica, la Polizia Penitenziaria e l'arma dei Carabinieri.
- 2.4) Gli allievi, i cadetti o le reclute, di qualsiasi corpo o istituzione non rientrano in nessuna delle diciture precedenti.
- 2.5) L'incarico da militare comporta ottemperanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare.
- 2.6) Il militare è vincolato a prestare giuramento alla costituzione all'assunzione.

### *Art. 3*

#### **Forze dell'Ordine considerata in Servizio alle armi**

Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:

- 3.1) Tutte le Forze dell'Ordine in servizio permanente.
- 3.2) Tutte le Forze dell'Ordine per cui non vi sia un'autorizzazione scritta e valida di congedo
- 3.3) Tutte le Forze dell'Ordine in stato di allontanamento illecito, mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio.
- 3.4) Tutte le Forze dell'Ordine in congedo ma considerate in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari in vigore.

### *Art. 4*

#### **Le specifiche dei Congedi**

- 4.1) Qualsiasi Forza dell'Ordine ha il diritto di richiedere il congedo per motivi personali e non, facendone opportuna richiesta al suo generale o comandante ed ottenendo un documento che abbia validità ufficiale.
- 4.2) Perché il documento di congedo abbia validità ufficiale dovrà contenere: il nome e la firma dell'agente che ha richiesto il congedo, il nome e la firma del comandante, del corpo e/o dell'istituzione, che ha approvato il congedo, la data di inizio del congedo e la data di fine del congedo.
- 4.3) Il congedo a tempo indeterminato è quel congedo che dispone la cessazione delle attività di una forza dell'ordine in servizio alle armi a tempo indeterminato; i tipi di congedi a tempo indeterminato sono specificati nei regolamenti militari in vigore.

### *Art. 5*

#### **Forze dell'Ordine in congedo ma considerate in servizio alle armi**

- 5.1) In riferimento all'articolo 4 sopracitato, sono considerate Forze dell'Ordine in congedo ma in servizio alle armi a norma di legge coloro che, per aver commesso un reato penale militare, vengono sollevati dal proprio incarico, ma non spogliati del proprio ruolo in seguito ad una decisione della Corte Marziale.

## *Art. 6*

### **Cessazione dell'appartenenza alle Forze armate dello Stato**

- 6.1) Il personale congedato a tempo indeterminato o che ha presentato le proprie dimissioni cesserà di appartenere alle forze armate dello stato e quindi cesserà dagli obblighi di servizio in base a quanto segue:
- 6.2) Gli alti ufficiali dei corpi cesseranno dagli obblighi di servizio dal giorno successivo rispetto alla notifica di congedo o di dimissioni.
- 6.3) Qualsiasi altro agente cesserà il servizio dal momento della notifica di congedo.

## *Art. 7*

### **Diritto al Reintegro**

- 7.1) Il personale in congedo potrà essere reintegrato nel corpo di appartenenza in base alle disposizioni del Regolamento militare in vigore.
- 7.2) Il personale, al reintegro, dovrà necessariamente rispettare i requisiti necessari per poter partecipare ai bandi disposti dai Regolamenti militari in vigore.
- 7.3) Se non si dovessero rispettare tali requisiti il reintegro non potrà avvenire, se dovesse avvenire sarà compito della Magistrato disporre il congedo immediato.
- 7.4) I reintegri devono essere approvati dal comando del corpo e/o dell'istituzione interessata.
- 7.5) Non potrà essere reintegrato personale senza un congedo attivo.

## *Art. 8*

### **Reati commessi durante il servizio ma scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso**

- 8.1) La legge militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o comunque abbia cessato di appartenere alle Forze dell'Ordine dello stato.

## *Art. 9*

### **Obbedienza**

- 9.1) L'obbedienza consiste nello svolgimento dei diretti ordini inerenti al servizio militare dettati da un superiore.
- 9.2) Il dovere all'obbedienza è incondizionato.
- 9.3) Con superiore si intende qualsiasi militare appartenente allo stesso

corpo o alla stessa istituzione della persona a cui viene imposto l'ordine; sono considerati superiori anche i membri della Magistratura che impartiscono ordini nei limiti delle loro rispettive funzioni.

### *Art. 10*

#### **Ordine Militare**

- 10.1) Il militare a cui è dispensato un ordine militare da un superiore ha il dovere di portare a termine tale ordine.
- 10.2) Il militare a cui è dispensato un ordine militare contro il regime dello stato o la cui realizzazione comporta reato ha il dovere di non eseguire gli ordini.

### *Art. 11*

#### **Assennatezza per la punizione delle sanzioni regolamentari**

- 11.1) Le sanzioni regolamentari sono scelte in base al tipo di infrazione e alla gravità di esso.
- 11.2) Per scegliere inoltre la durata o le caratteristiche della sanzione si considera il grado e l'anzianità di servizio.
- 11.3) Le punizioni più gravi quali quelle commesse di spontanea volontà, in presenza di civili o di altri militari saranno punite con maggior fiscalismo.

### *Art. 12*

#### **Sanzioni regolamentari di stato**

- 12.1) Le sanzioni di stato sono:
  - 12.1.1) La sospensione dall'impiego; che prevede la rimozione temporanea dell'agente dal proprio impiego con un percorso di formazione per poter essere riabilitato
  - 12.1.2) La sospensione dal grado che prevede, oltre che la rimozione temporanea dall'impiego, anche la rimozione temporanea del grado, l'agente viene congedato, ma, ai sensi della legge militare, considerato ancora in servizio alle armi.
  - 12.1.3) La reclusione militare, che prevede l'allontanamento della persona da qualsiasi corpo delle Forze dell'ordine per una durata variabile da 1 giorno fino a 3 mesi [reali], o, ove presente, per una durata fissa, la durata finale resta, comunque, a discrezione della Corte Marziale e il conseguente licenziamento immediato.
  - 12.1.4) La perdita totale dell'incarico militare.
- 12.2) È esclusa dall'articolo 12.1.3 la possibilità di rientrare con il VIP.

*Art. 13*  
**Reato militare**

- 13.1) Rappresenta reato militare qualsiasi infrazione del Codice penale Militare
- 13.2) Le forze dell'ordine sono le uniche a poter essere processate per i reati militari, ciò non significa che queste non possano essere processate per reati presenti nel Codice penale.

*Art. 14*  
**Inadempienza regolamentare**

- 14.1) Le violazioni dei doveri militari sanciti nel Codice penale Militare, che non rappresentano reato, sono punite con le sanzioni in esse citate.

*Art. 15*  
**Ignoranza dei doveri militari**

- 15.1) L'agente non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato di Forza dell'ordine

*Art. 16*  
**Uso legittimo delle armi**

- 16.1) Non è punibile l'agente, che, al fine di adempiere a un suo dovere di servizio, fa uso delle armi o di altro mezzo di coercizione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo non autorizzato di offendere con armi. La violazione di questo articolo comprende l'utilizzo illegittimo dell'arma d'ordinanza per eseguire frivolezze.

## **LIBRO II**

### *Art. 17*

#### **Eccesso colposo**

- 17.1) Quando si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi.

*Detenzione:* 1 Giorno

*Cauzione:* 4000\$

*Sanzione:* 7500\$

*Reclusione Militare:* 1 - 4 settimane

### *Art. 18*

#### **Contingenze aggravanti comuni.**

- 18.1) Accentuano il reato militare le seguenti contingenze:  
18.1.1) L'aver agito per timore di un pericolo al quale il militare aveva il compito di esporsi.  
18.1.2) L'essere rivestito di un grado o un incarico di comando.

### *Art. 19*

#### **Contingenze Attenuanti comuni.**

- 19.1) Accentuano il reato militare le seguenti contingenze:  
19.1.1) L'inferiore è stato obbligato da un superiore.  
19.1.2) Per il militare che durante il reato ha prestato opera di minor importanza.

### *Art. 20*

#### **Alto Tradimento**

- 20.1) L'agente che infrange uno o più reati militari di notevole gravità, compromettendo informazioni o atti concerni lo stato e/o la sua preparazione militare è punito con:

*Detenzione:* 14d

*Cauzione:* 30000\$

*Sanzione:* 50000\$

*Reclusione militare:* 1-3 mesi

### *Art. 21*

#### **Istigazione all'alto tradimento o cospirazione.**

- 21.1) È punibile con la stessa pena il militare che è colpevole di istigare o cospirare i reati nell'articolo precedente.

### *Art. 22*

#### **Cospirazione contro lo Stato, le istituzioni o le forze armate dello stato.**

- 22.1) L'agente che cospira, ovvero pianifica o agisce in segreto contro lo Stato, le istituzioni costituzionali o le forze armate dello stato al fine di indebolire, danneggiare o sabotare atti o informazioni concerni le stesse è punito in base a quanto segue:

*Detenzione:* 7-14d

*Cautione:* 20000\$

*Sanzione:* 30000-100000\$ in base all'entità del danno.

*Reclusione Militare:* 1 – 3 mesi

- 22.2) La stessa pena è applicata a coloro che in qualsiasi modo vengono a conoscenza dei fatti e non denunciano all'autorità al fine di trarre un beneficio per sé o per altri.

### *Art. 23*

#### **Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica**

- 23.1) L'agente che offende il Presidente della Repubblica all'onore o al prestigio sarà punito con la degradazione.

### *Art. 24*

#### **Oltraggio dalla Repubblica, delle istituzioni costituzionali, delle Forze armate dello Stato, alla bandiera nazionale o altro emblema rappresentativo dello Stato.**

- 24.1) L'agente che pubblicamente oltraggia la Repubblica, le Assemblee legislative o un organo costituzionale, è punito con la degradazione. Si applica la stessa pena alla Forza dell'ordine che offende le Forze dell'ordine nel suo complesso o una parte di esse.



## *Art. 25*

### **Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concerni la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.**

25.1) L'agente che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concerni la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti come le denunce, documenti finanziari, documenti segretati è punito con la reclusione militare non inferiore a 2 mesi.

*Detenzione:* 5 giorni

*Cauzione:* 15000\$

*Sanzione:* 10000-50000\$

*Reclusione militare:* 2-3 mesi

## *Art. 26*

### **Rivelazioni di notizie segrete non a scopo di spionaggio**

26.1) L'agente che rivela notizie concerni la forza, la preparazione, o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a 1 mese.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a 2 mesi.

*Detenzione:* 7 giorni

*Cauzione:* 20000\$

*Sanzione:* 25000-100000\$

*Reclusione militare:* 2-3 mesi

26.2) Si applica anche la censura su tutte le informazioni rilasciate.

## *Art. 27*

### **Omesso rapporto**

27.1) La forza dell'ordine che avendo notizia di reato per la quale la legge stabilisce la pena della reclusione o per cui è necessario aprire un fascicolo d'indagine, e non ne fa rapporto ad un suo superiore o all'autorità giudiziaria è punito con la reclusione militare fino 2 settimane.

*Detenzione:* 2 giorni

*Cauzione:* 5000\$

*Reclusione militare:* 1-2 settimane

27.2) La stessa pena si applica alle FF.oo e FF.aa. le quali, a seguito di una perquisizione domiciliare approvata tramite decreto

giudiziario dalla magistratura, non riportano al magistrato i verbali, inerenti alla perquisizione stessa, entro e non oltre 10 giorni dalla perquisizione.

### *Art. 28*

#### **Omissione di soccorso**

- 28.1) La forza dell'ordine che senza un giustificato motivo omette di soccorrere un'altra FDO, o un civile, che abbia bisogno di assistenza in una situazione di pericolo è punito con una pena variabile in base all'entità del danno causato.
- 28.2) E' esclusa la situazione in cui un eventuale intervento della FDO, non solo porterebbe ad alcun tipo di assistenza verso la persona da soccorrere, ma metterebbe in pericolo la vita del soccorritore stesso.

*Detenzione:* da 2 ore a 3 giorni

*Cauzione:* da 1000\$ a 4500\$

*Sanzione:* da 15000\$ a 30000\$

*Reclusione militare:* da 1 a 2 settimane

### *Art. 29*

#### **Interruzione o sospensione immotivata dell'attività di un corpo o istituzione**

- 29.1) La forza dell'ordine o le forze dell'ordine che in qualsiasi modo interrompono il corretto svolgimento o sospendono temporaneamente le attività di un determinato corpo o istituzione, civile o militare, senza un decreto giudiziario rilasciato dalla magistratura è punito con la reclusione militare.

*Detenzione:* 3 – 10 giorni

*Cauzione:* 15000\$

*Reclusione militare:* da 2 settimane a 3 mesi

- 29.2) La stessa pena si applica al comando di un corpo o istituzione che senza motivazione alcuna impone ai propri agenti di non lasciare le strutture militari o le caserme d'appartenenza, al fine di proteggere una o più persone da un pericolo al quale il militare aveva il compito di sporgersi.

### *Art. 30*

#### **Usurpazione di comando**

- 30.1) La forza dell'ordine che, senza autorità si attribuisce poteri di

comando, è punito, a discrezione della Corte Marziale, con la reclusione militare.

*Detenzione:* 1 giorno

*Cauzione:* 5000\$

*Reclusione militare:* 1 – 2 settimane

- 30.2) Nei poteri di comando sono compresi controllo e amministrazione di: Corpi, Istituzioni, Reparti Speciali [Operativi, Investigativi, Logistici].

### *Art. 31*

#### **Omessa esecuzione di un incarico**

- 31.1) La Forza dell'ordine che senza un giustificato motivo non esegue l'incarico affidatogli è punito con la reclusione militare

*Detenzione:* 12 ore

*Cauzione:* 3000\$

*Reclusione militare:* da 3 giorni a 1 mese

### *Art. 32*

#### **Abbandono di posto**

- 32.1) L'agente che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, senza un ragionevole motivo, è punito con la reclusione militare e la degradazione.

*Reclusione militare:* da 1 giorno a 1 settimana

### *Art. 33*

#### **Divulgazione di notizie riservate**

- 33.1) Il militare che attraverso il suo incarico rivela notizie che devono rimanere segrete, inerenti il servizio militare e non è punito con la reclusione militare.

*Detenzione:* 6 giorni

*Cauzione:* 15000\$

*Sanzione:* 50000-100000\$

*Reclusione militare:* da 1 a 3 mesi

- 33.2) La pena aumenta del doppio se il militare divulga tali notizie a scopo di spionaggio o al fine di sabotare la preparazione, la forza o la difesa militare dello stato.

- 33.3) Si applica oltre alla pena del comma 1 del presente articolo, la censura di tutti gli atti e le informazioni rilasciate.

### *Art. 34*

#### **Impedimento a portatore di ordini militari**

34.1) L'agente che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone precedentemente incaricate di eseguire altrui ordini, è punito con la reclusione militare.

*Detenzione:* 12h

*Cautione:* 2500\$

*Sanzione:* 5000\$

*Reclusione militare:* 1-5 giorni

### *Art. 35*

#### **Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri**

35.1) Il superiore che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio è punito con la reclusione militare

*Detenzione:* 2 giorni

*Cautione:* 7500\$

*Reclusione militare:* 1-4 settimane

### *Art. 36*

#### **Diserzione**

36.1) L'agente che essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per 10 giorni consecutivi commette il reato di diserzione.

*Detenzione:* 5 giorni

*Cautione:* 20000\$

*Reclusione militare:* 1-3 mesi

### *Art. 37*

#### **La disobbedienza**

37.1) L'agente che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine intimatogli da un superiore è punito con la reclusione militare.

*Detenzione:* 3 giorni

*Cautione:* 10000\$

*Reclusione militare:* da 2 settimane a 2 mesi

*Art. 38*  
**L'insubordinazione**

- 38.1) L'agente che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare.  
*Detenzione:* 3 giorni  
*Cauzione:* 10000\$  
*Reclusione militare:* 1-2 mesi

*Art. 39*  
**Ammutinamento**

- 39.1) Sono puniti con la reclusione militare le Forze dell'Ordine che, riuniti in 4 o più mentre sono in servizio, si rifiutano, omettono o ritardano un ordine imposto da un loro superiore  
*Detenzione:* 4 giorni  
*Cauzione:* 12500\$  
*Reclusione militare:* da 2 settimane a 3 mesi

*Art. 40*  
**Falso in dichiarazioni**

- 40.1) La forza dell'ordine che volontariamente, per iscritto o verbalmente dichiara il falso o altera il vero durante un interrogatorio o in una sentenza al fine di trarne beneficio per sé stesso o per persone esterne è punito con la reclusione militare.  
*Detenzione:* 2 giorni  
*Cauzione:* 12500\$  
*Sanzione:* 5000\$-20000\$  
*Reclusione militare:* 1-3 settimane

*Art. 41*  
**Usurpazione di decorazioni o distintivi militari**

- 41.1) L'agente che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, distintivi di grado o divise speciali è punito con la degradazione.

*Art. 42*  
**Percosse**

- 42.1) L'agente che percuote un altro militare volontariamente o involontariamente è punito con la reclusione militare.  
*Detenzione:* 12h  
*Cauzione:* 2500\$  
*Reclusione militare:* 1-7 giorni

*Art. 43*  
**Ingiuria**

- 43.1) Il militare che offende l'onore o il decoro di un altro militare è punito con la degradazione.

*Art. 44*  
**Distruzione, perdita o detenzione di oggetti d'armamento militare**

- 44.1) L'agente che distrugge o disperde, durante il servizio alle armi o dopo il suo congedo, qualsiasi tipo di oggetto d'armamento fornitogli dall'amministrazione che costituiscono il suo armamento militare, è punito con la perdita dell'incarico.  
*Detenzione:* 1-5 giorni  
*Cauzione:* 5000-20000\$  
*Sanzione:* 25000-40000\$  
*Reclusione militare:* da 2 settimane a 3 mesi

*Art. 44*  
**Furto militare**

- 44.1) L'agente che in luogo militare sottrae e si impossessa di oggetti altrui appartenenti a colleghi, all'alto comando o alla propria istituzione è punito con la detenzione per furto.  
44.2) È punito con la stessa pena la forza dell'ordine che a seguito di un abbattimento non restituisce gli oggetti al civile ricercato.

*Art. 45*  
**Uso improprio dei veicoli.**

45.1) L'agente che durante il servizio di pattuglia, o durante lo svolgimento di mansioni militari riguardanti la sua posizione lavorativa utilizza il veicolo personale quando è in possesso di un veicolo d'ordinanza è punito con la degradazione.

## **LIBRO III**

### *Art. 46* **Abuso d'ufficio**

46.1) L'agente che attraverso i suoi poteri da forza dell'ordine compie atti, per ottenere vantaggi per sé o per altri, con partecipazione di denaro o meno, e/o abusare del proprio potere al di fuori delle proprie mansioni e/o autorità, per motivi futili e/o frivolezze, sarà punibile.

*Detenzione:* 7 giorni

*Cauzione:* 35000\$

*Sanzione:* 20000\$

*Reclusione militare:* 1-3 mesi

### *Art. 47* **Utilizzo di invenzioni conosciute per ragioni di ufficio**

47.1) L'agente che, a causa dei suoi compiti all'interno di uffici o reparti viene a conoscenza di invenzioni e/o scoperte riservate o celate dal segreto, sfrutta queste per trarne beneficio per sé o per altri, per motivi futili o frivolezze sarà punibile.

*Detenzione:* 1-7 giorni

*Cauzione:* 10000\$-35000\$

*Sanzione:* 10000\$-30000\$

*Reclusione militare:* 2-3 mesi

47.2) La pena è triplicata se insieme all'utilizzo vengono divulgati dati o informazioni sensibili al pubblico; in questo caso viene applicata la censura di tutti gli atti e/o informazioni.

### *Art. 48* **Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio**

48.1) L'agente che entra in contatto, a causa dei suoi compiti all'interno di uffici o reparti speciali, con informazioni o atti celati dal segreto d'ufficio li divulga o li sfrutta per trarne beneficio per sé o per altri, per motivi futili o frivolezze sarà punibile.

*Detenzione:* 3-5 giorni

*Cauzione:* 15000-25000\$

*Sanzione:* 20000-50000\$

*Reclusione militare:* da 1 settimana a 2 mesi



*Art. 49*  
**Omissione di denuncia**

49.1) L'agente che entra in contatto con informazioni sconosciute all'autorità dello Stato e/o all'autorità giudiziaria e non ne fa denuncia a quest'ultima è punito con la degradazione e la reclusione militare.

*Reclusione militare:* da 1 settimana a 1 mese

*Art. 50*  
**Arresto illecito**

50.1) L'agente che procede ad un arresto, alterando la pena prescritta dal Codice penale senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria dunque abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni è punito con la reclusione militare.

*Detenzione:* 12h-1d

*Cauzione:* 2500\$-7500\$

*Reclusione militare:* da 1 giorno a 2 settimane.

50.2) La stessa pena si applica agli agenti che limitano la libertà personale di un civile ponendolo in stato di arresto o di fermo, senza aver ricevuto un decreto giudiziario rilasciato dall'autorità giudiziaria.

*Art. 51*  
**Perquisizioni personali illecite**

51.1) L'agente che perquisisce un cittadino senza una valida motivazione e/o senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è punito con la Reclusione militare.

*Detenzione:* 12h-1d

*Cauzione:* 2500\$-7500\$

*Sanzione:* 5000\$

*Reclusione militare:* da 1 giorno a 3 settimane.

51.2) È punito con la medesima pena l'agente che perquisisce un cittadino tutelato per il suo incarico presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica dall'immunità parlamentare. Fatto salvo il caso di revoca di quest'ultima.

51.3) La pena viene aumentata in base alla recidività del reato.

## *Art. 52*

### **Perquisizione domiciliare o irruzione immotivata**

- 52.1) L'agente che entra o fa irruzione all'interno dell'abitazione di un cittadino senza un decreto giudiziario rilasciato dal Tribunale della Repubblica è punito con la pena di abuso d'ufficio. [Art 46 C.P.M.]
- 52.2) L'agente che esegue una perquisizione domiciliare all'interno dell'abitazione di un cittadino senza un decreto giudiziario rilasciato dal Tribunale della Repubblica è punito con la pena di abuso d'ufficio. [Art 46 C.P.M.]
- 52.2.1) In caso l'agente durante la perquisizione si approprii oggetti di proprietà del cittadino sarà punito oltre che per il comma 2 per Furto Militare [Art 44 C.P.M:].
- 52.3) La pena viene aumentata in base alla recidività del reato.

## *Art. 53*

### **Corruzione**

- 53.1) La forza dell'ordine che per l'esercizio delle proprie funzioni, per omettere o ritardare un atto dell'ufficio di appartenenza, riceve un beneficio in denaro o altro compenso, per sé o per altri o ne accetta una promessa è punito con la Reclusione Militare.
- Detenzione:* 3-7 giorni  
*Cautione:* 8000\$-35000\$  
*Reclusione Militare:* da 2 settimane a 2 mesi

## *Art. 54*

### **Corruzione in atti giudiziari**

- 54.1) L'agente che per l'esercizio delle proprie funzioni, per omettere o ritardare un atto dell'ufficio di appartenenza, riceve un beneficio in denaro o altro compenso o ne accetta una promessa, per favorire una parte o danneggiarne un'altra durante un processo è punito con la Reclusione Militare.
- Detenzione:* 4-9 giorni  
*Cautione:* 10000\$-50000\$  
*Sanzione:* 30000\$  
*Reclusione Militare:* 1-3 mesi

## **LIBRO IV**

### *Art. 55*

#### **La Corte Marziale**

- 55.1) Il diritto di esaminare e valutare un fatto che costituisce reato per il Codice penale militare spetta solo ed esclusivamente alla Corte Marziale.
- 55.2) La Corte Marziale, esaminate le circostanze, si riserva il diritto di valutare ed esprimere un verdetto in situazioni speciali, anche al di fuori dei limiti imposti dal suddetto codice.  
In caso lo ritenesse necessario ha il potere di attuare il congedo o la degradazione nei confronti del militare che sconta la propria pena militare.
- 55.3) La Corte Marziale sarà costituita da:
- a. Il Presidente della Corte Suprema
  - b. Due funzionari nominati dal Presidente della C.S.
  - c. Il capo di Stato Maggiore della Difesa
  - d. Due funzionari nominati dal capo di S.M.D.
- 55.4) I Reparti Investigativi, i Servizi Segreti, il Comando Generale della Questura, il Comando di Vertice dello S.M.D., verranno processati esclusivamente dalla Corte Suprema.

Con la presente legge si va a sostituire il precedente Codice penale Militare che viene Abrogato.

**FIRMATO:**

*Il Presidente della Corte Suprema di Metropolis; sua grazia. ~~ilmitomilico08~~*

*Il ministro della Giustizia ~~LoveEnid~~*